

CIRCOLARE N. 16/2011



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 04/07/2011
Prot. 25 / SEGR / 0011246 / MA008.A001

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

All' INPS

*Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed
Economia Sommersa*

All' INAIL

Direzione Centrale Rischi

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

LORO SEDI

e p.c.

all' Comando Generale della Guardia di Finanza

all' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

alla Provincia autonoma di Trento

alla Provincia Autonoma di Bolzano

LORO SEDI

Oggetto: art. 7 D.L. n. 70/2011 – c.d. Decreto sviluppo – prime indicazioni operative.

L'art. 7 del D.L. n. 70/2011, recante “*Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*”, introduce alcune disposizioni che incidono sull'attività di vigilanza esercitata dal personale ispettivo di questo Ministero e degli Istituti previdenziali.

Nelle more della conversione del decreto, in vigore dal 14 maggio u.s., si ritiene necessario formulare alcune considerazioni di carattere interpretativo, al fine di corrispondere alle prime richieste di chiarimenti pervenute dagli Uffici territoriali.

Nel sottolineare anzitutto come la disposizione normativa in esame debba trovare un necessario coordinamento in un quadro di compatibilità con i principi fissati dal D.Lgs. n. 124/2004 – così come attuato dalla Direttiva sui servizi ispettivi e le attività di vigilanza del 18 settembre 2008 e da ultimo modificato dall'art. 33 della L. n. 183/2010 – va rilevato che la stessa introduce, al comma 1, alcuni principi di carattere generale in materia di controlli amministrativi esercitati in forma di accesso, finalizzati a *“a ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti”*. Fra questi, assume particolare rilievo il principio contenuto nella lett. a), secondo cui *“il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare (...)”*.

In attuazione di tali principi, il comma 2 dell'art. 7 contiene indicazioni di dettaglio, fra le quali assume rilievo, per l'operatività degli organi ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, quella di cui alla lett. a), secondo il quale *“al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE recante “Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”, nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati”*.

La disposizione di cui alla lett. a) del comma 2 fornisce in seguito alcune indicazioni – elencate ai nn. da 1) a 5) – funzionali alla sua concreta applicazione.

In particolare, al n. 1) il Legislatore rinvia ad un apposito decreto di natura non regolamentare la disciplina:

- delle *“modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi”*;
- dell'informativa che le Amministrazioni sono tenute a trasmettersi vicendevolmente circa l'inizio e il termine di ispezioni e verifiche.


In proposito occorre rilevare che l'esplicito rinvio al citato porta a ritenere **non immediatamente applicabile, fino all'emanazione dello stesso provvedimento, la disciplina contenuta nell'art. 7.**

Ciò in quanto il decreto costituisce un elemento indispensabile a dare attuazione agli stessi principi del comma 1 e alle indicazioni di dettaglio dell'art. 7, comma 2, poiché la concreta definizione delle modalità di programmazione, coordinamento e informativa reciproca costituisce adempimento assolutamente prioritario e funzionale ad evitare la sovrapposizione degli interventi e la non ripetibilità infra semestrale degli stessi.

Ne consegue che il personale ispettivo, in attesa dell'emanando decreto, continuerà ad operare secondo procedure, modalità e termini indicati dalla vigente disciplina normativa e amministrativa e, in particolare, in osservanza di quanto da ultimo previsto dall'art. 33 del c.d. Collegato lavoro, come meglio specificato dalla circ. n. 41/2010 di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)



DP